



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 658 del 2021, proposto da

, rappresentato e difeso dagli avvocati _____,
, **Santino Spina**, _____, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege
in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Floridia, Gino Madonia,
Tiziana Giovanna Norrito, Gaetana Angela Marchese, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gino Madonia in
Palermo, via Maggiore Toselli 5;

per l'annullamento

- della missiva pec (prov. INPS.0100.25/03/2021.0092946), notificata il 25 marzo

2021, con la quale l'I.N.P.S. ha respinto la richiesta, avanzata dal ricorrente il 24 marzo 2021, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e art. 21 della legge n. 232/1990;

- ove occorra, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di Agrigento, (atto nr. del 09/07/2019) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e art. 21 della legge n. 232/1990;

nonche' per l'accertamento

- del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, ha chiesto l'accertamento del suo diritto ai benefici economici contemplati dall'art. 6-bis del decreto-legge numero 387/1987, con il conseguente obbligo dell'INPS di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione indicata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Il ricorrente ha riferito, in punto di fatto, di avere avanzato, in data 24 marzo 2021,

e 35 cinque anni di servizio utile (Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).

Nel caso in esame, infatti, nessun dubbio può esservi in ordine alla spettanza del beneficio al ricorrente, atteso che egli è un ex appartenente alla Polizia di Stato, cessato dal servizio per limiti di età e non a domanda – come risulta dal prospetto di liquidazione del TFS in atti - e dunque la spettanza del beneficio rinviene il suo fondamento normativo direttamente nel disposto dell'art. 6 bis D.L. n. 387/1987.

In ogni caso, il Collegio conferma l'orientamento, fatto proprio anche dalla Sezione, secondo cui l'art. 6-bis in argomento deve interpretarsi nel senso che anche nel calcolo dell'indennità di buonuscita per coloro che hanno compiuto 55 anni ed hanno 35 anni di servizio utile, devono computarsi i sei scatti di cui al comma 1 del citato art. 6-bis.

Peraltro, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, III, n.1231/2019) è ormai concorde nel senso che il dato testuale del comma 2 dell'art. 6-bis impone il riconoscimento dei citati sei scatti al personale collocato a riposo dopo i 55 anni di età e con un servizio utile di 35 anni, senza ulteriori limitazioni.

Infine, quanto all'onere temporale previsto dalla disposizione per la presentazione della domanda ("la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità"), appare condivisibile la tesi secondo cui non potrebbe ad esso riconoscersi una valenza decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n 1231 citata).

La disposizione, infatti, non qualifica il termine come perentorio, né ricollega al suo superamento la perdita delle maggiorazioni di cui al primo periodo. Inoltre, tale termine sarebbe impossibile da rispettare per tutti coloro che avessero maturato i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva durante il secondo semestre dell'anno.

In conclusione, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell'Interno, il

ricorso deve essere accolto, con accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici di cui all'art. 6-bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 387, convertito dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, come modificato dall'art. 21 della L. 7 agosto 1990, n. 232, con conseguente obbligo a carico dell'Istituto previdenziale di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella base di calcolo di sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.

Sulle relative somme spetta la corresponsione degli accessori (cfr. art. 429 cod. proc. civ. e Cassazione, Sezioni Unite, 4 luglio 2016, n. 13573), da calcolarsi con le modalità previste dall'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, che richiama l'art. 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (cfr. Cons. Stato, Sezione II, n. 6765/2021 e n. 4048/2020; Sezione IV, n. 3254/2015; TAR Lazio, Roma, Sezione I-bis, n. 11407/2021 e Sezione I, n. 8812/2021), fino alla data dell'effettivo pagamento (in termini Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 18/2011).

Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali cui si è fatto riferimento, le spese di lite devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell'Interno, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, per l'effetto, dispone che l'istituto previdenziale corrisponda al ricorrente quanto dovuto in applicazione dell'art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, oltre rivalutazione ed interessi a far data dal momento della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento